

AGEVOLAZIONI

Spese veterinarie: per la detraibilità basta lo scontrino parlante

di **Alessandro Bonuzzi**

Ai fini della detraibilità Irpef delle spese sostenute per **medicinali veterinari**, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma **è sufficiente lo scontrino parlante**.

È uno dei chiarimenti della [risoluzione 24/E](#) di ieri, con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni sulle condizioni per la detraibilità delle **spese veterinarie**, alla luce dell'estensione dell'obbligo della **trasmissione telematica** - per la predisposizione della dichiarazione dei redditi **precompilata** - dei relativi dati anche alle strutture autorizzate alla "vendita al dettaglio dei medicinali veterinari".

Si ricorda che l'[articolo 15, comma 1, lettera c-bis\), del Tuir](#) prevede una **detrazione Irpef** del **19%** delle **spese veterinarie sostenute** nell'anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la **franchigia** di 129,11 euro.

Il **limite** di detraibilità è **unico** per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Il beneficio fiscale è limitato alle sole spese veterinarie sostenute per la **cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia** o per la **pratica sportiva**. Non sono, invece, agevolabili le spese per la cura di animali destinati all'**allevamento**, alla **riproduzione** o al **consumo alimentare** e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di **attività commerciali** o **agricole**, né in relazione ad animali utilizzati per **attività illecite**.

Le **tipologie** di spese ammesse alla detrazione sono quelle sostenute per:

- prestazioni **professionali** rese dal veterinario;
- **medicinali veterinari** prescritti dal veterinario (ex [articolo 1 del D.Lgs. 193/2006](#));
- **analisi** di laboratorio e **interventi** presso cliniche veterinarie.

Relativamente all'acquisto di **medicinali**, la risoluzione di ieri afferma che le spese sono detraibili a condizione che siano **certificate** da **scontrino "parlante"**, riportante, quindi:

- il **codice fiscale** del soggetto destinatario;
- la **natura** e la **quantità** dei medicinali acquistati.

Non è più, invece, **necessaria** la **prescrizione medica**. Inoltre, non rileva **dove** sono stati

acquistati i medicinali, essendo agevolabili anche quelli venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché **autorizzate** dal Ministero della salute.

Resta ferma, però, la condizione in base alla quale rientrano nell'ambito applicativo dell'[articolo 15 del Tuir](#) esclusivamente le spese sostenute per l'acquisto di **farmaci**.

Pertanto, precisa altresì il documento in commento, non sono detraibili le spese sostenute per i **mangimi speciali per animali** da compagnia, ancorché prescritti dal veterinario; ciò in quanto essi **non possono essere considerati farmaci**, bensì **prodotti** appartenenti all'area **alimentare**.



Convegno di aggiornamento

**IL MODELLO UNICO DELLE PERSONE FISICHE E LA
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA**

Scopri le sedi in programmazione >